

ALLEGATO C - Emissioni in atmosfera

**PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente
Servizio Rifiuti**

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ZANDOBBIO, VIA MADONNA DELLA NEVE, N. 14, GIÀ AUTORIZZATO CON DECRETO GIUNTA REGIONALE N. 11381 DEL 29/11/2002 E S.M.I..

TITOLARE LA DITTA PEZZAMIFICIO BERGAMASCO DI NEDO SALA & F.LLI S.N.C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ZANDOBBIO, VIA MADONNA DELLA NEVE, N. 14 .

SCHEDA TECNICA

DITTA RICHIEDENTE:	PEZZAMIFICIO BERGAMASCO DI NEDO SALA & F.LLI S.N.C.
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:	VIA MADONNA DELLA NEVE, N. 14 - ZANDOBBIO -
SEDE LEGALE:	VIA MADONNA DELLA NEVE, N. 14 - ZANDOBBIO -
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA:	22/12/2014 (protocollo provinciale n. 106353 del 30/12/2014)
INTEGRAZIONI DATI:	24/03/2017 (protocollo provinciale n. 18345 del 24/03/2017) 26/09/2017 (protocollo provinciale n. 56311 del 26/09/2017)
ATTI DI CUI LA DITTA È GIÀ TITOLARE:	Decreto Giunta Regionale n. 11381 del 29/11/2002 <i>"Ditta Pezzamificio Bergamasco di Nedo Sala & Fratelli S.N.C., con sede legale in Zandobbio (BG), via Madonna della Neve n.14. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Zandobbio (BG), Via Madonna della Neve, n. 14 , già autorizzato con d.g.r. n. 33411 del 19/12/1997, modificata con d.g.r. n. 1134 del 18/09/2000, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D13,D14,D15) e recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e art 7 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203"</i> .

PREMESSA

Con Decreto Giunta Regionale n. 11381 del 29/11/2002 è stato rilasciato il provvedimento avente oggetto *"Ditta Pezzamificio Bergamasco di Nedo Sala & Fratelli S.n.C., con sede legale in Zandobbio (BG), via Madonna della Neve n.14.*

Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Zandobbio (BG), Via Madonna della Neve, n. 14 , già autorizzato con d.g.r. n. 33411 del 19/12/1997, modificata con d.g.r. n. 1134 del 18/09/2000, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D13,D14,D15) e recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e art 7 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203". Successivamente modificati con D.D. n. 4689 del 13/12/2004 e D.D. n. 3032 del 14/09/2005.

Con D.D. n. 2689 del 21/09/2010, assunta in data 17/09/2010 e con scadenza il 18/09/2020, è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto *"Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4 e R5) e smaltimento (D15, D14, D13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Zandobbio, Via Madonna della Neve n. 14. Impianto già autorizzato con D.D. n. 3032 del 14/09/2005, modificata con D.D. n. 3171 del 23/11/2006 con approvazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., del Piano di Adeguamento alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 8571/08. Titolare la ditta PEZZAMIFICIO BERGAMASCO di Nedo Sala & Fratelli S.n.c. con sede legale in Comune di Zandobbio, Via Madonna della Neve n. 14".*

Con D.D. n. 120 del 18/01/2012, assunta in data 17/01/2012, è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto *"Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad apportare varianti alle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D14, D13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Zandobbio, Via Madonna della Neve n. 14, di cui alla D.D. n. 2689 del 21/09/2010. Titolare la ditta PEZZAMIFICIO BERGAMASCO di Nedo Sala & Fratelli S.n.c. con sede legale in Comune di Zandobbio, Via Madonna della Neve n. 14".*

Con istanza datata 22/12/2014 (protocollo provinciale n. 106353 del 30/12/2014), successivamente integrata, la ditta, premesso che:

- ✓ con DGR 11381 del 29/11/2002 ha avviato l'attività di lavorazione stracci pezzami, trattamento, cernita e recupero di rifiuti assimilabili agli urbani;
- ✓ la medesima DGR include l'autorizzazione all'emissione in atmosfera allegato B;
- ✓ ai sensi del DGP n. 354 del 18/07/2011, la Giunta Provinciale ha approvato il calendario per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, previste anche dall'art. 281 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010, recependo le indicazioni della circolare della Regione Lombardia n 22315 del 21/10/2010, stabilendo nella data del 31/12/2014 il termine per tutte le autorizzazioni rilasciate dal 01/01/2000 al 31/12/2002;
- ✓ che la prima autorizzazione D.G.R n. 11381 del 29/11/2002 è stata rinnovata/integrata con le D.D. n. 3032 del 14/09/2005, D.D. n 3171 del 23/11/2006, D.D. n . 2689 del 21/09/2010 e D.D. n. 120 del 18/01/2012, *nelle quali non compare alcuna variazione autorizzativa in merito alle emissioni in atmosfera,*

ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'emissioni in atmosfera di cui all'allegato B della DGR n. 11381 del 29/11/2002 per anticipato termine ai sensi del D.G.P. n. 354 del 18/07/2011.

Con integrazione del 24/03/2017 (in atti provinciali in data 24/03/2012 prot.n. 18345) la ditta ha precisato quanto segue:

Emissione E1

Il “tagliacoli rotativo” è stato dismesso, pertanto l’unica apparecchiatura rimasta che dà origine all’emissione è il vaglio oscillante.

E’ previsto lo spostamento della cappa posta a presidio del vaglio oscillante in modo da presidiare direttamente la tramoggia di carico dello stesso. La cappa risultava posizionata in corrispondenza di un nastro di carico del vaglio che non è più utilizzato (il vaglio è caricato attraverso la movimentazione del materiale tramite pala direttamente nella tramoggia).

Emissione E2

L’altezza geometrica dell’emissione E2 dal Piano campagna è pari a 9 mt (anziché 12,50 come erroneamente riportato).

La ditta ha precisato, inoltre, che non c’è stata modifica degli impianti di abbattimento autorizzati né modifica quali/quantitativa peggiorativa delle emissioni.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL’IMPIANTO

Presso l’impianto vengono effettuate operazioni di:

- ✓ messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;
- ✓ recupero R3, R4 e R5 di rifiuti speciali non pericolosi con l’ottenimento di materiali che cessano la qualifica di rifiuti;
- ✓ recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi mediante attività di selezione e/o cernita e miscelazione;
- ✓ deposito preliminare D15 di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;
- ✓ smaltimento D14 mediante attività di triturazione di rifiuti speciali non pericolosi;
- ✓ smaltimento D13 mediante attività di miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi.

1. QUANTITATIVO DELLE MATERIE PRIME

Presso l’impianto sono svolte operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5, R12) e smaltimento (D15, D13, D14) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi.

I tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con le relative limitazioni, sottoposti alle varie operazioni di recupero e smaltimento autorizzate sono riportati al paragrafo 5.2 dell’ALLEGATO A – Rifiuti al presente provvedimento.

L’operazione R12 individua l’attività di cernita e miscelazione di rifiuti destinati al recupero.

L’operazione D13 individua l’attività di miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento.

L’operazione D14 individua l’attività di triturazione di rifiuti destinati allo smaltimento.

La descrizione delle attività e gli schemi di miscelazioni approvati sono riportati al paragrafo “Informazioni desunte dal piano di adeguamento alla DGR n. 8571 del 08/012/2008 per l’attività di miscelazione e successive integrazioni” della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2689 del 21/09/2010 e all’Allegato 2 della medesima D.D..

I quantitativi massimi di rifiuti autorizzati in stoccaggio sono i seguenti:

- ✓ messa in riserva (R13) di 668,50 mc (306,56 t) di rifiuti speciali non pericolosi;
- ✓ deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 1.505 mc (585,5 t) di rifiuti speciali non pericolosi;
- ✓ messa in riserva (R13) di 10 mc (4 t) di rifiuti speciali pericolosi;
- ✓ deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 60 mc (25 t) di rifiuti speciali pericolosi.

Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell’impianto alle operazioni di trattamento (R3, R4, R5, R12, D13, D14) è pari a 30.000 t/anno.

I prodotti in uscita dalle lavorazioni sono costituiti da MPS conformi alle norme tecniche di settore.

2. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITA'

L'attività svolte presso l'impianto danno origine ad emissioni convogliate ed emissioni diffuse.

Le emissioni convogliate provengono da:

- ✓ E1 selezione automatica materiali tessili, vaglio oscillante;
- ✓ E2 essiccatoi rotativi.

E1	Provenienza: selezione automatica "materiali" (rifiuti) tessili
Apparecchiatura interessata dal ciclo tecnologico	n. 1 vaglio oscillante
Frequenza	Continua
Temperatura	< 30 C°
Inquinanti e concentrazione in emissione	Polveri < 10 mg/Nmc
Altezza del camino	12,50 mt
Caratteristiche del camino	Diametro (m) 0,72 Sezione (mq) 0,4069 Materiale di costruzione del camino Acciaio inox
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro a maniche o a tasche di tessuto
Indicazioni relative al sistema di abbattimento	Conforme alla DGR 13943/2003 e smi SCHEDA D.MF.01

E2	Provenienza: impianto di abbattimento polveri ubicato nel settore 4
Apparecchiatura interessata dal ciclo tecnologico	n. 3 essiccatoi rotativi
Frequenza	Continua
Temperatura	50 C°
Inquinanti e concentrazione in emissione	Polveri < 10 mg/Nmc
Altezza del camino	9 mt
Caratteristiche del camino	Diametro (m) 0,60 Sezione (mq) 0,2826 Materiale di costruzione del camino: Acciaio inox
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro metallico
Indicazioni relative al sistema di abbattimento	Non conforme alla DGR 13943/2003 e smi SCHEDA D.MF.01

Nell'insediamento è inoltre presente un impianto termico alimentato a cippato di legna con potenza termica nominale <0,15 MW le cui emissioni sono da considerare scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4. OSSERVAZIONI

Gli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera oggetto della presente

autorizzazione sono stati installati antecedentemente al 2003 e non rispondono per l'emissione E2 a quanto previsto dalla Delibera regionale 13943/2003. A tal proposito la DGR 3552/2012 prevede che gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se la ditta dimostra che gli stessi sono installati e gestiti in modo da garantire nel tempo, con adeguati rendimenti di abbattimento, il rispetto dei nuovi limiti alle emissioni.

L'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'autorizzazione, ferme restando le prescrizioni di seguito riportate.

Il presente provvedimento riguarda tutte le emissioni dell'insediamento ed è da intendersi sostitutivo dei precedenti atti autorizzativi citati in premessa.

Per quanto riguarda la triturazione dei rifiuti destinati allo smaltimento, si rende necessario un chiarimento sulle modalità tecniche/operative di svolgimento; anche ai fini delle valutazioni in ordine alle emissioni generate.

5. PRESCRIZIONI

- 5.1.1 L'impianto dovrà essere realizzato ed esercito nel rispetto della presente Scheda Tecnica. E' inoltre prescritto il rispetto dei limiti di emissione di cui al successivo punto 5.1.3. (valore limite di emissione).
- 5.1.2 Tutte le materie prime/rifiuti utilizzati devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalla normativa vigente.
- 5.1.3 **Valori limite di emissione:** la ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite per le emissioni in atmosfera riportati nella seguente tabella:

E1	Provenienza: selezione automatica "materiali" (rifiuti) tessili – vaglio oscillante	
	Inquinanti	Limite¹
	Polveri totali	10 mg/Nm ³

E2	Provenienza: impianti di abbattimento polveri – n. 3 essicatoi	
	Inquinanti	Limite¹
	Polveri totali	10 mg/Nm ³

¹Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed espresse in mg/Nm³S (secco – detratto il tenore di vapore acqueo). Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione, riferito a condizioni normali (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto.

5.2 Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento:

- 5.2.1 Il depolveratore a secco a mezzo filtrante esistente (filtro a maniche o a tasche di tessuto) installato a presidio del punto di emissione E1, conforme alla scheda D.MF.01 della D.G.R. 13943/2003, potrà continuare ad essere utilizzato fino alla sua sostituzione, come previsto dalla predetta D.G.R. 30 maggio 2012, n. IX/3552.
- 5.2.2 Per l'emissione E2 contemporaneamente ai prelievi per la verifica dei limiti, dovranno essere determinati gli inquinanti prima dei sistemi di abbattimento. Gli esiti del controllo dovranno essere trasmessi ad ARPA e Provincia di Bergamo per le opportune valutazioni in merito all'efficacia del sistema di abbattimento.
- 5.2.3 Contestualmente alla trasmissione degli esiti del campionamento di cui al punto precedente, la ditta dovrà inviare ad ARPA e Provincia le procedure operative per la manutenzione degli impianti di abbattimento già installati non conformi alla DGR 13943/2003.
- 5.2.4 Qualora il sistema di abbattimento sia costituito da più impianti in serie, ogni impianto (escluso l'ultimo) non dovrà essere obbligatoriamente rispondente alle caratteristiche specifiche.
- 5.2.5 La Ditta dovrà tenere presso ogni impianto di abbattimento e mantenere aggiornato un registro di manutenzione costituito da pagine inamovibili da esibire alle autorità competenti in caso di sopralluogo.
- 5.2.6 Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al punto 5.1.3– valori limite di emissione comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere, salvo quanto diversamente disposto dal presente atto:
- ✓ progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo;
 - ✓ individuato nell'ambito delle schede riportate nella D.G.R. 30 maggio 2012 – n. IX/3552 e rispettare i requisiti impiantistici specificati.
- 5.2.7 La ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V – Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera – del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in particolare quanto disposto dalla Parte I di tale allegato: emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.
- 5.2.8 Qualora l'impianto produttivo sia dotato di un sistema di aspirazione localizzata, i valori limite all'emissione cui fare riferimento e l'eventuale sistema di abbattimento sono i seguenti:

Tipologia dell'inquinante	Materiale particellare
Fasi di provenienza	Triturazione e movimentazione materiali polverulenti

Tipologia impianto di abbattimento *	D.MF.01; D.MF.02; D.MF.03; D.MM.01; D.MM.02; AU.SV.01; DC.PE.01
Limiti	10 mg/Nmc

* Le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono individuati nell'ambito delle schede riportate nella D.G.R. 30 maggio 2012 – n°. IX/3552. Tale allegato, riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto.

5.2.9 Entro 90 giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione dovranno essere forniti chiarimenti sulle modalità tecniche/operative di svolgimento dell'operazione di triturazione dei rifiuti destinati allo smaltimento (come richiesto anche alla prescrizione 11.7 dell'ALLEGATO A – Rifiuti della presente autorizzazione).

La Provincia di Bergamo si riserva eventuali ulteriori determinazioni in esito alle valutazioni di quanto prodotto.

5.2.10 E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. 20 dicembre 2012 - n. X/1118 relativamente all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici civili.

5.3 Prescrizioni generali

La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272 c. 5 del D. Lgs. 152/2006.
- Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - ✓ Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - ✓ Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
 - ✓ Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
 - ✓ Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, la ditta potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
 - ✓ Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte della ditta dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

- In ogni caso, qualora:
 - ✓ non siano state definite le procedure di cui sopra;
 - ✓ non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - ✓ si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
 la ditta dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.
 Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

5.4 Criteria di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dalla ditta ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

5.5 Messa in esercizio ed a regime

- La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
- Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, la ditta dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - ✓ descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - ✓ indicato il nuovo termine per la messa a regime.
 La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Bergamo non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- La ditta deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per

territorio.

5.6 Modalità e controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali la ditta è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

- Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni della Provincia di Bergamo).
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA competente per territorio alla Provincia di Bergamo al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione ovvero l'adeguamento di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovrà essere fornita comunicazione alla Provincia ed all'ARPA –Dipartimento di Bergamo. Dovranno altresì essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.
- La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

5.7 Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.

152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m^3) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - ✓ Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3/\text{S}/\text{h}$ od in $\text{Nm}^3/\text{T}/\text{h}$;
 - ✓ Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{T}$;
 - ✓ Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - P.ch. Monica Castelli -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate</i>
FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE - Ing. Giorgio Novati -	
DIRIGENTE DEL SERVIZIO - Dott. Claudio Confalonieri -	